

REGIONE  
ABRUZZO



**DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE**

SERVIZIO "Tutela Sociale - Famiglia"

Ufficio "Tutela Sociale"

65127 Pescara – Via Conte di Ruvo, 74

Tel. 085-7671

e-mail: [dpg023@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpg023@pec.regione.abruzzo.it)

**ATTO DI INDIRIZZO  
PER IL PROTOCOLLO DI RETE REGIONALE  
DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE**

Tra i Soggetti sotto elencati, poi indicati come "Parti":

- Regione Abruzzo,
- *Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo,*
- *Consigliera di Parità della Regione Abruzzo*
- Corte d'Appello di L'Aquila,
- Procura della Repubblica c/o la Corte d'Appello di L'Aquila,
- Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila,
- Legione CC Abruzzo e Molise (SM-Ufficio OAIO),
- Ufficio Scolastico Regionale,
- ANCI Abruzzo,
- Prefetture di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo,
- Province di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo,
- Questure di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo,
- Tribunali di Avezzano, Chieti, Lanciano, L'Aquila, Pescara, Sulmona, Teramo, Vasto,
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, Chieti, Lanciano, L'Aquila, Pescara, Sulmona, Teramo, Vasto,
- AUSL n.ro 1 - Avezzano-Sulmona-L'Aquila,
- AUSL n.ro 2 - Chieti - Lanciano – Vasto,
- AUSL n.ro 3 – Pescara,
- AUSL n.ro 4 - Teramo
- Ordine degli Avvocati di Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo,
- Enti Capofila di Ambito Distrettuale (ECAD)
- Soggetti titolari di Centri antiviolenza e Case Rifugio,

**PREMESSO**

- che il Parlamento italiano attraverso la legge 27 giugno 2013, n. 77, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, approvata a Istanbul l'11 maggio 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 152 del 1° luglio 2013;

- che ai sensi dell'art. 3, lett. a) della legge n. 77/2013 con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata - la violenza contro le donne è una forma di violazione dei diritti umani: colpisce in ogni paese, nelle diverse culture, attraversa i differenti ceti sociali e ne sono vittime donne di ogni età;
- che prevenire e contrastare la violenza contro le donne significa anche promuovere azioni che contribuiscano a modificare comportamenti diffusi e pregiudizi radicati, accentuare la sensibilità e la consapevolezza dell'opinione pubblica e costruire una corretta cultura di parità nei rapporti tra donne e uomini in tutti gli ambiti;
- che il Parlamento italiano ha emanato la legge 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013, in vigore dal 16 ottobre 2013) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;
- che la Regione Abruzzo è impegnata attivamente nel contrasto della violenza contro le donne e ha adottato la L.R.20.10.2006, n.31 "Disposizioni per la promozione e il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate";
- che la Regione favorisce e promuove interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e figure professionali, per offrire le risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i danni da esse causate e sugli effetti procurati alle singole donne, cittadine italiane, straniere o apolide, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della Legge n. 328/ 2000;
- che la Regione promuove e sostiene l'attività, nel territorio regionale, di centri antiviolenza e case di accoglienza, in grado di rispondere alle necessità delle donne che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita;
- che attualmente in Abruzzo operano n. 13 Centri antiviolenza e n. 5 Case Rifugio con il sostegno finanziario della Regione Abruzzo e in possesso dei requisiti minimi previsti dall'intesa Conferenza Unificata del 2014.

### **RICHIAMATE/I**

- La legge 15 febbraio 1996, n.66, recante "Norme contro la violenza sessuale";
- La legge 8 aprile 2001, n.154, recante "Norme contro la violenza nelle relazioni familiari";
- Decreto-legge 23 febbraio 2009, n.11, convertito con legge 23 aprile 2009, n.38, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", con cui, oltre ad essere introdotti il nuovo delitto di atti persecutori e gli strumenti di tutela socio-assistenziale per le vittime di tale delitto, sono stati rafforzati gli strumenti di carattere preventivo a disposizione del Questore, che può adottare, su istanza della vittima di atti persecutori, l'ammonizione;
- Il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali;

- L'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014.
- Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni il 23/11/2017;
- Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza (DpCM 24 novembre 2017);
- La Legge 19 luglio 2019, n. 69 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", nota come "Codice Rosso".
- L.R. 23 giugno 2016, n. 17 Istituzione e regolamentazione del "Codice Rosa" all'interno dei pronti soccorsi abruzzesi.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1**

**Oggetto**

Costituisce oggetto del presente protocollo l'assunzione degli impegni delle parti contraenti per l'istituzione della Rete regionale di contrasto della violenza maschile contro le donne, in attuazione dei principi espressi nelle premesse, che ne costituiscono parte Integrante.

**Articolo 2**

**Finalità**

Il presente protocollo promuove la collaborazione tra Regione Abruzzo e tutti i soggetti aderenti per la realizzazione di iniziative e attività volte a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza contro le donne e a sostenere le specifiche competenze in materia.

Le finalità del presente Protocollo sono:

- a. proteggere le donne da ogni forma di violenza; prevenire, contrastare, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica, proteggere tutte le vittime da nuovi atti (C. Ista. Art 18 c.l);
- b. proteggere e supportare le bambine e i bambini testimoni di violenza assistita (C.Ista. Art26) considerato che esiste una connessione evidente tra la violenza contro le donne e la violenza assistita e che quindi è necessario perseguire una tutela abbinata delle madri maltrattate e dei loro figli minori, esposti entrambi al maltrattamento da parte del medesimo autore della violenza;
- c. contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, rafforzando l'autonomia, la libertà e l'autodeterminazione delle donne;
- d. assicurare che l'accoglienza delle donne che denunciano la violenza avvenga in condizioni di rispetto della riservatezza ed in ambienti consoni a tale scopo;
- e. garantire, sul territorio regionale, un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di protezione e sostegno alle donne vittime di violenza e le misure legali disponibili;
- f. promuovere iniziative volte a consentire e facilitare l'emersione del fenomeno della violenza;
- g. favorire iniziative per sostenere le donne nel percorso giudiziario;
- h. adottare le misure necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza e di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti

- nelle relazioni interpersonali, per prevenire nuove violenze e contrastare la trasmissione intergenerazionale della violenza;
- i. garantire la riservatezza delle informazioni personali e sensibili riferibili alle donne vittime di violenza e dei bambini, vittime o testimoni di violenza.

### **Articolo 3** **Strategie operative**

Il perseguimento di tali finalità prevede le seguenti strategie:

- istituire un Tavolo tecnico operativo con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le realtà individuate, sia pubbliche sia private;
- ricomprendere le problematiche relative al fenomeno della violenza contro le donne all'interno della programmazione politica territoriale;
- elaborare un piano di interventi per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la tutela delle vittime.
- coordinare ed incrementare la raccolta dei dati sulla violenza.

### **Articolo 4** **Impegni comuni**

Per assicurare le finalità del presente Protocollo, i soggetti firmatari si impegnano a istituire la *Rete regionale* di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne ed in particolare a:

- garantire il funzionamento e l'efficacia della *Rete regionale* attraverso l'individuazione di almeno un referente, per ogni soggetto sottoscrittore ed assicurare continui e costanti contatti con tutti i soggetti della Rete stessa individuando, anche, negli ambiti di propria competenza, nuclei operativi dedicati;
- fornire le informazioni relative ai propri servizi, comunicando costantemente eventuali aggiornamenti;
- dare ampia informazione agli altri aderenti alla Rete rispetto alle modalità di accesso ai propri servizi;
- adottare, ciascuno per le azioni di propria competenza, prassi lavorative ed operative basate su una metodologia condivisa e una modalità integrata e multidisciplinare di intervento nella piena attuazione della Convenzione di Istanbul;
- intraprendere un confronto permanente, attraverso percorsi formativi e/o seminariali, con l'intento di sviluppare la conoscenza reciproca e migliorare le metodologie d'interazione;
- promuovere interventi formativi specifici basati su un'ottica di genere ed una metodologia condivisa, integrata e multidisciplinare, assicurando la più ampia partecipazione possibile di proprie/i referenti e operatrici ed operatori agli interventi formativi realizzati;
- analizzare le necessità verso le quali la Rete deve intervenire, individuando le possibili soluzioni operative e strumenti di lavoro adeguati ad affrontare le criticità individuate;
- mettere a disposizione i dati statistici in proprio possesso al fine di implementare un sistema di rilevazione e di monitoraggio del fenomeno della violenza;
- sviluppare e sostenere progetti per la diffusione della cultura dei diritti fondamentali delle donne, dei diritti umani e della non discriminazione di genere;
- promuovere la definizione di protocolli operativi locali quali attuazione del presente protocollo regionale;

**Articolo 5**  
**Impegni specifici**  
(da definire in seno al tavolo tecnico di Rete regionale)

Ai sopraelencati impegni si aggiungono quelli specifici per ciascun soggetto sottoscrittore:

**Regione Abruzzo:**

- coordinare la Rete e il Sistema regionale dei servizi di contrasto della violenza contro le donne basata sul genere;
- definire e realizzare la governance regionale e territoriale;
- predisporre, insieme ai soggetti firmatari, le linee guida operative per la rete regionale antiviolenza e la sottoscrizione di eventuali Protocolli specifici;
- verificare e monitorare lo stato di attuazione del Protocollo unico e dei Protocolli specifici;
- istituire ed implementare un sistema di raccolta ed elaborazione dati sulla violenza di genere, in rete con gli altri soggetti firmatari;
- potenziare il sistema di finanziamento per la promozione e consolidamento del Sistema regionale dei servizi di contrasto alla violenza contro le donne basata sul genere, anche attraverso la partecipazione a programmi comunitari;
- raccogliere le proposte dei soggetti della Rete in merito alla predisposizione del Piano regionale di contrasto della violenza contro le donne basata sul genere;
- promuovere azioni specifiche per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza e di violenza domestica al fine di prevenire lo stalking e nuove violenze;
- garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D.Lgs. 196/03 definendo, in qualità di Titolare del trattamento (ex art. 4 comma I lett. f) del D.Lgs. 196/03), l'ambito e le modalità di trattamento dei dati personali riguardanti anche le attività dei soggetti facenti parte della Rete;
- pianificare e realizzare attività di formazione congiunta per gli operatori della rete;
- promuovere iniziative di formazione mirate all'inserimento/reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.

**Commissione regionale per le Pari Opportunità**

.....

**Consigliera di Parità regionale**

.....

**Corte d'Appello di L'Aquila**

.....

**Procura Generale della Repubblica c/o la Corte d'Appello di L'Aquila**

.....

**Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila**

.....

**Legione CC Abruzzo e Molise (proposte)**

.....

**Ufficio Scolastico Regionale**

.....

**ANCI Abruzzo**

.....

**Prefetture**

.....

**Province**

.....

**Questure**

.....

**Tribunali**

.....

**Procure della Repubblica presso i Tribunali**

.....

**Aziende Unità Sanitarie Locali**

.....

**Ordine degli Avvocati**

.....

**Enti Capofila di Ambito Distrettuale (ECAD)**

.....

**Centri anti violenza e Case rifugio**

.....

#### **Articolo 6**

##### **Attuazione**

I singoli contraenti si impegnano a dare attuazione al presente Protocollo nel proprio ambito di competenza con particolare attenzione alla condivisione delle procedure che riguardano il raccordo con gli altri attori della Rete.

#### **Articolo 7**

##### **Disposizioni di verifica**

I soggetti firmatari si impegnano a verificare gli impegni assunti e gli accordi previsti nel presente atto, attraverso modalità di verifica individuate e condivise nel Tavolo tecnico operativo.

#### **Articolo 7**

##### **Durata del Protocollo**

Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e viene redatto in un unico esemplare originale e acquisito alla raccolta degli atti della Regione Abruzzo per essere poi inviato in copia conforme a tutti i soggetti firmatari.

Sottoscritto a Pescara il .....

Soggetti firmatari

REGIONE ABRUZZO	